

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede



Art. 1 E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 numero 383, della Legge Regionale 14 febbraio 2008 numero 1 Cap. III e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE LA CASA IN CIMA AL MONDO - APS"

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brivio (LC).

E' facoltà dell'Associazione, con delibera degli organi competenti, istituire e sopprimere sedi amministrative, secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze ove si ritenga necessario.

Il trasferimento della sede legale, purché all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Finalità e attività

Art. 2 L'"ASSOCIAZIONE LA CASA IN CIMA AL MONDO - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha finalità di lucro e svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati di loro familiari o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 L'Associazione opera nella provincia di Lecco e prevalentemente (ma non esclusivamente) nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 4 L'attività svolta dall'Associazione riguarda:

- i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- u) la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.;

L'Associazione realizza i propri scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- promozione e organizzazione di attività sportive e ricreative;
- promozione della conoscenza di ogni ambito del patrimonio culturale della Lombardia (artistico, storico, ambientale, gastronomico, musicale...);
- educazione ai valori della responsabilità ambientale;

- educazione ai valori di utilità sociale verso persone presenti sul territorio o in ambito internazionale;
- promozione ed educazione alla partecipazione in maniera attiva alle varie iniziative dell'Associazione;
- elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali oltre a diversificate iniziative per la raccolta fondi da destinare ai progetti stessi;
- organizzazione di iniziative anche in collaborazione con associazioni ed enti;
- realizzazione di attività di formazione in ambito culturale, ambientale, ricreativo e sportivo rivolgendosi principalmente a giovani e famiglie;
- edizione di stampe periodiche e non;
- realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Art. 5 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dei propri scopi; effettuare attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali ai fini istituzionali e specificamente individuate dal consiglio direttivo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Associati

Art. 6 Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7 La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

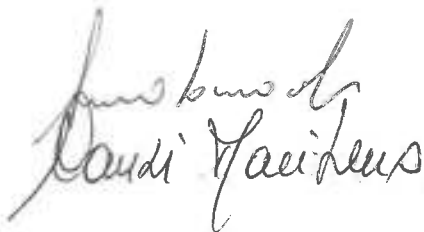
Art. 8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9 Gli associati si dividono in fondatori e volontari.

Associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Associati volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Diritti e doveri degli associati



Art. 10 Tutti gli associati hanno uguali diritti: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee dal momento dell'iscrizione, di essere eletti alle cariche dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'associazione e di ottenerne estratti a proprie spese. L'esame deve essere concordato con il Presidente del Consiglio direttivo ed essere svolto con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11 La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi dell'Associazione e cariche elettive

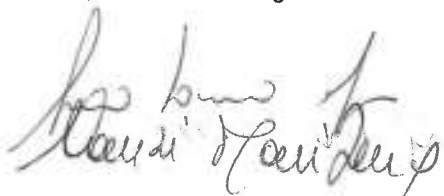
Art. 12 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Assemblea degli associati

Art. 13 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Giovanni" followed by a surname, is written in the bottom right corner of the page.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio (secondo la modalità scelta dal Consiglio Direttivo) di:

- lettera raccomandata;
- lettera non raccomandata;
- messaggio telefax;
- messaggio di posta elettronica;

a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

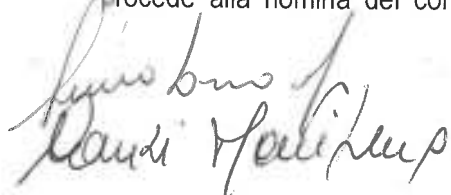
Art. 16 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio o il rendiconto annuale;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il



numero dei componenti;

- determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell'articolo 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, a ciascun Consigliere.

Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo di telefono, fax od altro mezzo ed il termine di cinque giorni si intende derogato.

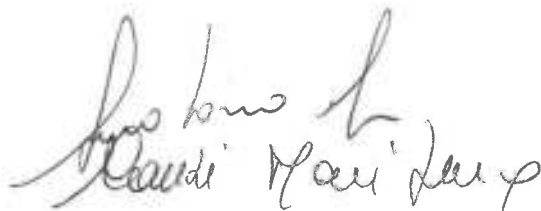
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o, comunque, riguardanti le persone.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico, a titolo puramente indicativo:



- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso (o il bilancio) da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese sostenute, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure speciali per particolari atti o categorie di atti;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;
- decide in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati come da articolo 11.

Art. 22 In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura speciale. In caso di assenza od impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Revisione legale dei conti

Art. 24 Nei casi previsti dalla legge l'assemblea dell'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio finanziario e bilancio



Art. 25 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa.

Art. 26 L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui sopra, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g) di cui sopra, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della citata Legge 7 dicembre 2000 numero 383.

L'Associazione può ricevere donazioni e con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

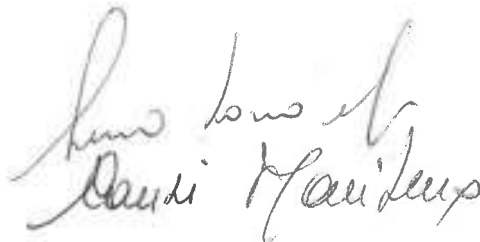
Detti beni sono intestati all'Associazione.

Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 27 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;



- donazioni, lasciti o successioni destinati all'incremento del patrimonio;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28 Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasferibili e non rivalutabili. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 29 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dopo la liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Subordinatamente all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) il presente articolo sarà così sostituito:

Art. 28 *Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.*

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dopo la liquidazione, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea secondo il procedimento previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Norma finale

Art. 30 Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Handwritten signature: Paolo Galli



REGISTRATO A LECCO IL 16/10/2020
 N° 2167 SERIE III
 VERSATE € ESENTE
 DI CUI € (SANTO INTERESSI)
 €